

AULA 'B'



10715/15

25 MAG. 2015

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL - ESSENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject]

R.G.N. 5008/2009

Cron. 10715

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 28/01/2015
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5008-2009 proposto da:

ON COOPERATIVA S.R.L. c.f. X ,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 66,
presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LA LUMIA,
rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO
AVELLONE, MAURO BADAGLIACCA, DIEGO ZIINO, giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

FL C.F. X , elettivamente

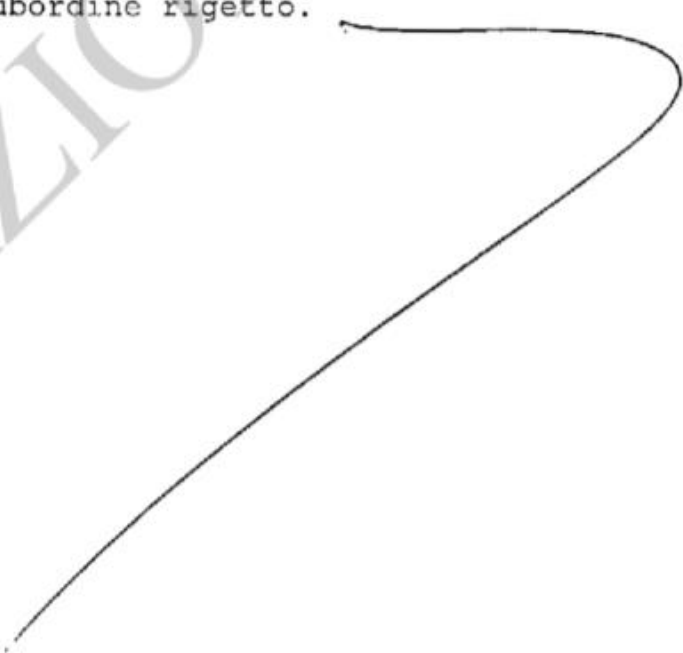
2015
462

domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 25, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato TERESA SCIORTINO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1059/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/08/2008 R.G.N. 628/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 agosto 2008 la Corte d'appello di Palermo, per quanto rileva in questa sede, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13 dicembre 2004, ha rigettato l'opposizione proposta dalla ON

società cooperativa a r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 382/98 emesso dal Tribunale di Palermo e con il quale la stessa ON società cooperativa era stata condannata al pagamento in favore di FL

della somma di £ 123.007657, oltre £ 53.816.290 per interessi legali fino al 31 dicembre 1997, a titolo di retribuzioni inerenti il rapporto di lavoro intercorso fra le parti nel periodo gennaio 1989-giugno 1995. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo non probanti, ai fini dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni in questione, i modelli 101 prodotti dalla società e sottoscritti dalla lavoratrice, costituendo questi solo indizi che, nel caso in esame, sono stati smentiti da altri elementi di prova contrari; in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti, la stessa Corte d'appello ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Cooperativa di lavoro NO avverso la sentenza che l'aveva condannata al pagamento in favore della F del trattamento di fine rapporto che presuppone l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato.

La ON società cooperativa a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste la F con controricorso con il quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE*A**Ylb*

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura è infondata. La procura a margine indica chiaramente sia il soggetto che conferisce il mandato, sia la sua qualità di legale rappresentante della società per la quale agisce, sia l'atto a cui si riferisce la procura stessa essendo espressamente precisato che la nomina e la rappresentanze si riferiscono al giudizio innanzi alla Corte di cassazione introdotto con l'atto di ricorso in margine al quale è stata rilasciata la procura stessa. Pertanto nessun dubbio residua in ordine al soggetto che conferisce il mandato, ed in ordine al procedimento a cui il mandato stesso si riferisce. Conseguentemente la procura stessa è perfettamente valida.

Con il primo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. con riferimento alla considerazione per cui i modelli 101, che costituiscono prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni secondo la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, non vengono poi considerati quale prova sufficiente ai fini in esame.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. con riferimento all'assunta mancanza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti.

Il primo motivo è infondato. Il valore probatorio dei modelli 101 è stato oggetto di pronunciamenti di questa Corte abbondantemente citato nel ricorso che, correttamente, riporta stralci della motivazione della sentenza Cass. 11 gennaio 2006, n. 245 da cui si evince chiaramente che tali modelli 101 possono costituire prova del pagamento delle retribuzioni, ma solo in difetto di altri elementi di segno contrario che possono indurre il giudice ad un convincimento diverso. La Corte territoriale ricostruisce correttamente la giurisprudenza di questa Corte in materia di prova del pagamento delle

retribuzioni, soffermandosi anche sulla sentenza citata interpretandone correttamente la motivazione enl senso sopra descritto.

Nella fattispecie in esame il giudice dell'appello, con giudizio non sindacabile in questa sede, ha ritenuto, in fatto, non provato il pagamento in questione suffragando il proprio convincimento con elementi descritti in modo congruo e logico.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato riferendosi ad una valutazione della prova sulla sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti. Tale valutazione non è ammissibile in sede di legittimità ove la motivazione sia logica come nel caso in esame dove si è fatto riferimento al riconoscimento del diritto al trattamento di fine rapporto che presuppone l'esistenza del rapporto di lavoro peraltro neppure seriamente contestato stante la stessa esistenza dei modelli 101 di cui si è detto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2015.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA
Depositato in Cancelleria



3
oggi, ...2.5.MAG...2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA